



Sistema Regionale SUAP della Calabria

Catanzaro, 17/10/2016

Al Responsabile SUAP

Al Responsabile Ufficio Tecnico/Urbanistica/SUE

Al Responsabile Ufficio Ambiente

Al Responsabile della Polizia municipale

Al Segretario Comunale

Oggetto: Normativa inerente i procedimenti di interesse del SUAP (DPR 160/2010 e D.Lgs 82/2015)

Com'è noto, la normativa relativa alle procedure autorizzatorie e verifica delle SCIA per le attività produttive e dei servizi per come definite nel DPR 160/2010 e nel D.Lgs 59/2010, individua nel SUAP l'unico punto di accesso per l'imprenditore per la gestione dei rapporti con tutte le P.A. interessate alla propria istanza o segnalazione.

L'Art. 4 del DPR 160/2010¹, ai commi 1 e 2 specifica, in modo inequivocabile, il ruolo del SUAP e quello degli altri Uffici comunali o altri Enti coinvolti nel procedimento unico e vincola i procedimenti ad una gestione telematica per come previsto dal D.Lgs 82/2015.

Dal punto di vista operativo, ciò significa, per i Comuni che aderiscono al portale regionale www.calabriasuap.it che tutte le istanze o le SCIA e la documentazione allegata che interessano endoprocedimenti (edilizi, ambientali, paesaggistici, sanitari, ecc. ecc.) del "procedimento unico" in capo al SUAP devono essere inserite nel portale regionale. Il SUAP provvederà, per come recita la norma, ad inviare, attraverso il portale, la pratica agli Uffici comunali e agli Enti interessati e riceverà, sempre attraverso il portale, i pareri, le autorizzazioni, i

¹ "Art. 4. Funzioni e organizzazione del SUAP"

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

rilevi sulle verifiche effettuate, la richiesta di eventuale documentazione integrativa o altro di interesse, che comunicherà all'impresa .

Il venir meno, da parte degli Uffici comunali o degli Enti a tali previsioni procedurali comporta, l'illegittimità dei loro provvedimenti, autorizzazioni, pareri, verifiche o altri atti comunque denominati. Infatti, l'Amministrazione comunale e i responsabili degli Uffici, secondo una recente giurisprudenza, possono incorrere in responsabilità gravi, poiché, diversi pronunciamenti dei TAR regionali hanno condannato i Comuni per difetto procedimentale e annullato i titoli , quasi sempre edilizi, rilasciati al di fuori del SUAP².

Per quanto sopra esposto si invitano quindi gli Uffici comunali competenti ad operare concretamente nel rispetto della procedura prevista dalla norma per le attività produttive e dei servizi.

Si coglie l'occasione per comunicare che il servizio di Help-Desk del SURAP è a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto al n° 0961/774394 o alla PEC assistenza@pec.calabriasuap.it .

Il Dirigente del SURAP
Dr. Francesco Venneri



Il Dirigente del Settore Urbanistica
Ing. Francesco Tarsia



²Si veda, a tal proposito, la sentenza del TAR Campania, sez. Salerno, n. 225 del 23 gennaio 2014 che ha annullato un permesso a costruire, in quanto rilasciato al di fuori del SUAP; la sentenza del TAR Puglia N. n° 1330 del 16/10/2015 che ha respinto il ricorso di Telecom per una SCIA presentata in cartaceo e non ritenuta valida dal Tribunale amministrativo in quanto il SUAP del Comune competente era dotato di un sistema informatico per la gestione telematica delle pratiche e quindi in linea con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale.